Comune di Bosnasco (Prov. Pavia)

N. 10/1167

Istituzione del divieto temporaneo di sosta.

Data : - 1 GIU 2016

L'anno duemilasedici, il giorno

- 1 **S**HU 2016

, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare, temporaneamente, in relazione alla seguente circostanza: 2 TROFEO COMUNE DI BOSNASCO .

la sosta dei veicoli nelle seguenti strade: Via Sandro Pertini da intersezione tra via Mandelli a intersezione con la Via Cardazzino .

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 comma 4, lett f) e 7, comma 1, lett. a) del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

 Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale:

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) La sosta dei veicoli nei seguenti tratti di strada: Via Sandro Pertini IL GIORNO DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00

per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietata come segue: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ESCLUSI VEICOLI AUTORIZZATI DALLO SCRIVENTE UFFICIO)

- 2) Il dipendente Sig. LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VELO CLUB DI BELGIOIOSO è incaricato:
 - della apposizione almeno 48 ore prima dell'inizio, della segnaletica di cui al seguente prospetto:

N.D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBBONO ESSERE APPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA	PANNELLI INTEGRATIVI	
		FIGURA NUMERO		
03	Via Sandro Pertini	Divieto sosta	RIMOZIONE FORZATA	
				

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonchè nei consueti modi di diffusione;
 - dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.
- 3) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

- 5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992; nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.:

7) P€	r le trasgression	i trovano applicazione	le sanzioni	previste dagi	i artt. 6 e	7 del codice	della strada.
				PP 131 PC			

Dalla residenza comunale, II - 1 6 1 2016

.·	Ou III	Milw
CERTIFICATO DI PUBBLICA	AZIONE ALL'ALBO PR	RETORIO COMUNALE
N del reg.		Data
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione	degli atti all'albo pretori	o
	CERTIFICA	
che la presente ordinanza è stata pubblicata a	Il'albo pretorio comunal	e ·
dal giorno	al giorno	······································
	Timbro	il responsabile della pubblicazione